

AULA 'S'

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA



14771/11

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

IRPEF

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19766/2009

- Dott. FERNANDO LUPI - Presidente - Cron. 14771
- Dott. MARIAIDA PERSICO - Consigliere - Rep.
- Dott. CARLO PARMEGGIANI - Consigliere - Ud. 07/06/2011
- Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Consigliere - CC
- Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19766-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;

- *ricorrente* -

contro

2011

;

2856

- *intimato* -



avverso la sentenza n. 69/2008 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 17/04/08,
depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 07/06/2011 dal Consigliere Relatore

Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito

La Corte

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cpc, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 69/10/08, depositata il 19 giugno 2008, la CTR della Lombardia ha confermato la decisione con la quale la CTP di Varese ha annullato gli avvisi di accertamento relativi ad IRPEF per l'anno 2002 emessi nei confronti dello Studio associato Dott. [] e Rag. [] e di quest'ultimo, personalmente.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, gli intimati non hanno presentato difese.

2. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia “violazione dell'art. 39 DPR 600/1973 (art. 360, c. 1 n. 5 cpc) formulando il seguente quesito: “se, nel caso di specie, costituisca violazione del combinato disposto degli artt. 39 DPR 600/1973 e 62 sexies DL 331/1993, convertito in L. 472/1993, la mancata considerazione di elementi quali la non congruità dei compensi dichiarati rispetto agli Studi di settore, l'esiguità degli onorari rispetto ai minimi tariffari applicabili, nonché la mancata fatturazione di prestazioni fornite per via telematica, come indici della gravità dell'incongruenza tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore, di cui al combinato disposto dei citati articoli 39 DPR 600/1973 e 62 sexies DL 331/1993, convertito in L. 472/1993”.

3. Il ricorso, con cui si deduce, sostanzialmente, la violazione di legge ed il vizio di motivazione appare inammissibile. In relazione alla violazione di legge, il quesito non appare adeguatamente formulato: esso risulta incomprensibile, ad una lettura autonoma dalla precedente esposizione del motivo, dato che non indica quali affermazioni in diritto della sentenza siano in contrasto con le disposizioni asseritamente violate. La giurisprudenza di questa Corte ha, in proposito, affermato che in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all'art. 366 bis cpc, consiste, proprio, nell'imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio

della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. tra le altre, Cass. N. 20409/2008 n. 2799/2011). Il vizio di motivazione (in relazione al quale il quesito è formulato in modo idoneo) appare inammissibile perché volto a conseguire un diverso apprezzamento degli elementi adottati dall'Ufficio, già valutati dalla CTR con motivazione giuridicamente corretta (l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards", in sé considerati, Cass S.U. n. 26635/2009), non insufficiente, né contraddittoria, e dissimula, dunque, una richiesta di riesame del merito, inibita in sede di legittimità, essendo compito del giudice tributario di merito di valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento presuntivo (Cass. nn. 19894/2005, 13819/2003).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio."

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, né presentate memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso deve esser rigettato;

ritenuto che, in assenza di difese, da parte degli intimati, non va provveduto sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 5 LUG. 2011



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA